

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A08452 del 14/08/2012

Proposta n. 15942 del 01/08/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Grotte Santo Stefano (VT) - Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupato dalla ditta DEL CIMA Angelo.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Grotte Santo Stefano (VT) – Reintegra di terreno di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupato dalla ditta DEL CIMA Angelo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. A06551 del 26/06/2012 “Delega ex art. 66 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO l'art. 12 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTI gli artt. 37, 39 e 41 R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO l'art. 2 della L.R. 03/01/1986, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Grotte Santo Stefano con Deliberazione della Giunta n. 39 del 28/09/2010 incaricava la Dr. ssa Agr. Antonella Ranucci, perito demaniale per la sistemazione delle terre di uso civico dell'Ente medesimo giusta nomina D.P.G.R. n. 3204/1994, di ricognire i terreni appartenenti al demanio collettivo gestiti dalla medesima e di individuare quelli disponibili a essere affittati quantificando i canoni di affitto retraibili;
- il perito demaniale nella relazione depositata in data 29/11/2010 prot. n. 238, verificato lo stato di abbandono del terreno appartenente al demanio collettivo dell'A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano e censito al N.C.T. del Comune di Graffignano al Foglio n. 18, part. n. 75, di Ha 1.79.60, determinava il canone annuo di affitto pari ad 150,00 ad ettaro;
- nel periodo di pubblicazione della Deliberazione n. 21 del 29/11/2010 con la quale il Consiglio dava mandato al Presidente dell'Ente Agrario di compiere gli atti necessari alla stipula del contratto di affitto del terreno di che trattasi con ditta, che ne avesse fatto richiesta, è avvenuta una occupazione del fondo da parte di Del Cima Angelo;
- con Ordinanza n. 1/2011 l'A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano ha disposto il rilascio del terreno da parte di detto occupatore;
- tale Ordinanza ha avuto esito negativo, in quanto l'occupatore non ha provveduto al bonario rilascio dell'immobile illegittimamente occupato;
- con Deliberazione della Giunta della summenzionata A.S.B.U.C. n. 6 del 12/04/2011 la Dr.ssa Agr. Antonella Ranucci, è stata incaricata di redigere una proposta di reintegra nel possesso, in favore della A.S.B.U.C. medesima, del terreno appartenente al demanio collettivo dell'Ente medesimo e censito al N.C.T. del Comune di Graffignano al Foglio n. 18, part. n. 75, di Ha 1.79.60, occupato senza titolo da Del Cima Angelo;
- in data 03/08/2011 la summenzionata proposta di reintegra è pervenuta al protocollo n. 347632 della Direzione Regionale Agricoltura;
- in data 21/09/2011 con nota prot. 410009 la predetta proposta è stata inviata, dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- Del Cima Angelo non è utente dell'A.S.B.U.C. di Grotte S. Stefano;
- sul terreno non sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- l'occupazione non dura da oltre un decennio;
- vi è interruzione del demanio;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 174/11 del 18/11/2011 l'A.S.B.U.C. di Grotte S. Stefano nel restituire la proposta di reintegra, ha trasmesso:

- copia della proposta di reintegra redatta dal suindicato perito demaniale recante la relata di pubblicazione;
- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo dal 04/10/2011 al 03/11/2011;
- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;
- l'attestazione del Presidente attestante che avverso il progetto di reintegra di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;

VISTA la nota regionale n. 123178 del 20/03/2012 di comunicazione di avvio del procedimento di reintegra al Sig. Del Cima Angelo;

PRESO ATTO che il perito demaniale ha provveduto, ai sensi dell'art. 29 del R.D. 26/02/1928, n. 332, a determinare l'importo dei frutti indebitamente percetti dall'abusivo occupatore, nella misura di €269,40 (duecentosessantanove/40);

RITENUTO pertanto, a tutela del demanio collettivo dell'A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano, di procedere alla reintegra nel possesso dell'Ente medesimo del terreno di demanio collettivo censito al N.C.T. del Comune di Graffignano al Foglio n. 18, part. n. 75, di Ha 1.79.60, abusivamente occupato dalla ditta Del Cima Angelo;

Per le motivazioni sopra riportate,

D E T E R M I N A

1. L'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Grotte Santo Stefano è reintegrata nel possesso del terreno di demanio collettivo distinto in N.C.T. del Comune di Graffignano al Foglio n. 18, part. n. 75, di Ha 1.79.60 ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della L. 1766/1926 e 29 e ss. Del R.D. 332/1928.
2. Il Sig. Del Cima Angelo, nato a Roma il 05/08/1961, residente in Grotte Santo Stefano Via Pietrafitta n. 15, C.F.: DLC NGL 61M05 H501Z dovrà restituire alla A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano il terreno come sopra identificato, illegittimamente posseduto, entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente atto.
3. Di richiedere al Comando di Polizia Locale del Comune di Viterbo ai sensi dell'art. 33 della L. 1766/1927, di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Presidente dell'A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano.
4. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso di inottemperanza della ditta al rilascio nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del terreno sopra identificato e l'allontanamento dell'occupatore abusivo, previo verbale da trasmettere all'Ente gestore e alla Direzione Regionale Agricoltura.
5. Contestualmente all'atto di rilascio, il Sig. Del Cima Angelo dovrà corrispondere all'A.S.B.U.C. di Grotte Santo Stefano la somma di €269,40 (duecentosessantanove/40), quali frutti indebitamente percetti, calcolata dal perito demaniale nella proposta di reintegra citata nelle premesse.
6. Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e le successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta Del Cima Angelo, sopra identificata.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore
Roberto Ottaviani